

TI_GERICHTE 52.1998.209 vom 6. Oktober 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.209

FR: TI_GERICHTE 52.1998.209 du 6 octobre 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.209 del 6 ottobre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

RLCint l'autorità cantonale fruisce di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di tale potere (cfr. art. 61 PAm; STA 10.11.97 in re comune di _____); che l'esercizio del potere d'apprezzamento è abusivo quando ha luogo in spregio dei principi fondamentali del diritto, in particolare di quelli riferiti alla parità di trattamento ed all'adeguatezza (cfr. Borghi/Corti, ad art. 61 N 2d; Scolari, Diritto amministrativo, Vol. I, N. 86 seg.); che la valutazione operata dall'autorità decidente in base al potere d'apprezzamento conferitole dalla legge deve apparire priva di ragioni oggettive, fondata su criteri estranei alla materia, in altri termini insostenibile e non soltanto opinabile; che, nell'evenienza concreta, il Dipartimento delle istituzioni non ha certamente abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art. 9 RLCint, ritenendo che il previsto parco giochi per bambini costituisca un'opera che eccede "il concetto dell'effettiva necessità" espresso dalla norma succitata; che appare invero del tutto ragionevole affermare che una simile infrastruttura in un comune ancora immerso nel verde, che dispone di ampi spazi per le attività ricreative infantili, non costituisca un'opera prioritaria, la cui mancanza incide negativamente sulla qualità della vita, arrecando alla popolazione locale disagi di non trascurabile portata; che la valutazione operata dall'autorità dipartimentale appare perfettamente sostenibile, soprattutto in un momento contrassegnato da gravi ristrettezze finanziarie; che il fatto che l'opera risulti finanziata in larga misura dal contributo prospettato dal consorzio RT non giustifica una diversa conclusione; che immune da violazioni del diritto, la decisione governativa impugnata va pertanto confermata; che date le circostanze si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia; visti gli art. 9, 12 LCint; 9 RLCint; 3, 18, 20, 60, 61 PAm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.